

Un negoziante che ha effettuato una vendita di liquidazione per cessazione dell'attività chiede se al termine del periodo potrà rimanere aperto per esaurire la merce ancora disponibile.

L'art. 114 della legge regionale 6/2010 prevede la possibilità di svolgere **vendite di liquidazione per cessazione attività** al fine di esaurire le merci presenti nel negozio.

Tali vendite possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per la **durata massima di 13 settimane**.

Il titolare dell'attività non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per un periodo di sei mesi dalla data di cessazione dell'attività per la quale è stata effettuata la liquidazione.

Lo svolgimento della vendita è subordinato alla presentazione di apposita comunicazione al Suap almeno quindici giorni prima dell'avvio indicando la data di inizio e quella di cessazione della vendita e le quantità delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche.

Ne deriva pertanto che:

- La **vendita di liquidazione** può essere “**prorogata**” solo se non sono ancora state raggiunte le **13 settimane** complessive;
- **Al termine** del periodo della vendita di liquidazione (13 settimane) **il negozio deve essere definitivamente chiuso**; il medesimo titolare potrà riaprire un esercizio della stessa tipologia negli stessi locali decorso un periodo di almeno 6 mesi;
- **Al termine** del periodo della vendita di liquidazione (13 settimane) l'autorizzazione decade, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata la formale cessazione (tramite Comunica). La normativa, recentemente modificata, prevede che nei casi in cui l'esercizio sia stato avviato con SCIA, al termine della liquidazione **l'attività si considera svolta senza titolo abilitativo**.